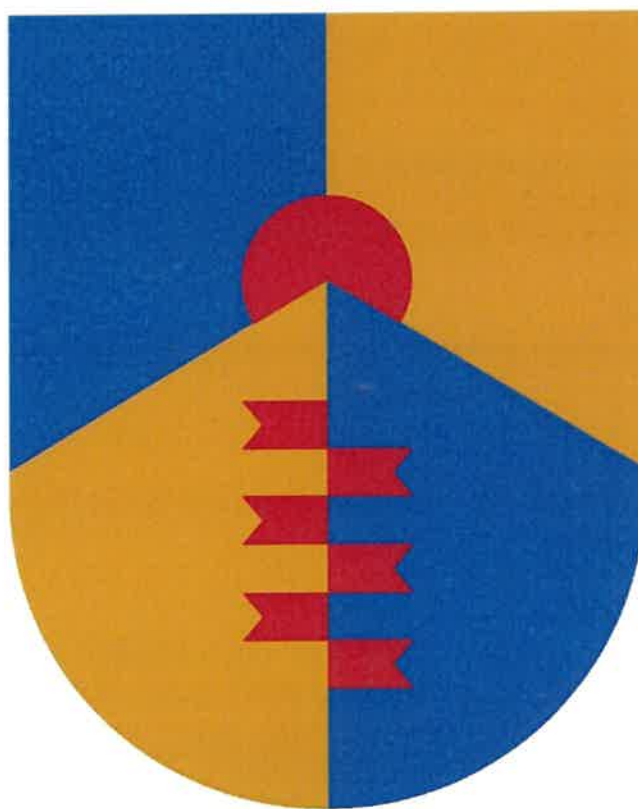


ORDINANZA



CONCERNENTE LA TASSA SUI CANI



Il Municipio di Monteceneri,
con risoluzione municipale 4/2026 del 12 gennaio 2026

richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 4 cpv 1, 2 e 3 della Legge cantonale sui cani del 19 febbraio 2008 (stato al 1° gennaio 2026)

decreta:

Art. 1 Tasse

Il Comune preleva una tassa annuale di fr. 125.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza a Monteceneri.

Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'art. 4a della Legge sui cani.

Art. 2 Debitore della tassa

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 3 Eccezioni

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.

Art. 4 Modalità di riscossione

Le tasse sono riscosse annualmente, vengono notificate mediante rimessa della bolletta di pagamento e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

Eventuali contestazioni sugli importi potranno essere presentate al Municipio, il quale prenderà posizione emanando una formale decisione.

Cresciuta in giudicato, questa decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.



COMUNE DI MONTECENERI
Municipio

Art. 5 Entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 cpv. 2 e 208 LOC.

Il Sindaco
A. Solcà

PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI



Il Segretario
C. Sasselli

Monteceneri, 15 gennaio 2026